



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE I - AFFARI GENERALI

Determina del Responsabile di Settore N. 158 del 27/03/2023
PROPOSTA N. 639 del 27/03/2023

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

PREMESSO che, con **determinazione AG n. 19 del 10 gennaio 2023**, si disponeva di contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto disabili e si approvavano la lettera d'invito, il capitolato, il DUVRI, il patto d'integrità e la modulistica;

DATO ATTO che, entro il termine stabilito (21 febbraio 2023), pervenivano le offerte di tutti gli operatori economici che avevano fatto pervenire manifestazione d'interesse e che erano stati invitati ed in particolare:

- 1) Corpo volontari di protezione civile di Montesilvano;
- 2) Croce angolana Onlus;

ACQUISITO il verbale del RUP (23 febbraio 2023), in ordine alla preliminare verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata, con esito favorevole per entrambi i richiedenti la partecipazione alla gara;

VISTA la **determinazione AG n. 105 del 23 febbraio 2023**, con la quale venivano ammesse le seguenti ditte, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lettera d'invito:

- 1) **CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO** con sede legale in Corso Umberto I, n. 81 - 65015 Montesilvano (PE), C. F. 91096190680, tel. 085 4451389, cell. 3270152509, PEC: protezionecivilemontesilvano@pcert.postecert.it;
- 2) **CROCE ANGOLANA ONLUS** con sede legale in Città Sant'Angelo, Strada provinciale S.N., 65013 Città Sant'Angelo (PE), P.IVA 01848680680; C.F. 01848680680, tel.3397210671, pec: croceangolana@pec.it;

VISTA la **determinazione AG n. 103 del 22 febbraio 2023**, con la quale veniva nominata la commissione giudicatrice;

VISTI i verbali delle sedute di gara, rimessi dalla commissione giudicatrice, datati 28 febbraio 2023 (esame offerte tecniche e attribuzione relativi punteggi) e 1° marzo 2023 (apertura offerte economiche ed attribuzione relativo punteggio);

VISTA la propria precedente **determinazione AG n. 153 del 24 marzo 2023**, con la quale, all'esito della valutazione sulla serietà ed affidabilità complessiva dell'offerta individuata come anormalmente bassa, si proponeva l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto disabili, in favore del primo classificato CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO con sede legale in Corso Umberto I, n. 81 - 65015 Montesilvano (PE), C. F. 91096190680, telefono 085 4451389, cellulare. 3270152509, Posta Elettronica Certificata: protezionecivilemontesilvano@pcert.postecert.it, al prezzo di € 126.000,00 per tre anni (ribasso del 15,54% sul prezzo posto a base d'asta pari ad € 149.184,00), a partire dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026;

EVIDENZIATO che i costi indicati nell'offerta economica per la manodopera, pari ad € 46.000,00 (36,51% rispetto all'offerta di € 126.000,00) e quelli per la sicurezza, pari ad € 2.500,00 (1,98% rispetto all'offerta di € 126.000,00), sono in linea con la media dei costi (in percentuale rispetto all'offerta) indicati da altri operatori economici, partecipanti a gare indette nel corso dell'anno 2022 in ambiti anche affini come quello del trasporto scolastico (di seguito si riporta la relativa tabella comparativa):

Trasporto scolastico	offerta (prezzo ad ora)	Offerta complessiva per l'intera durata dell'affidamento	costi sicurezza	percentuale rispetto all'offerta	Costi mano d'opera	percentuale rispetto all'offerta
Angelino S.p. A	3,53	4.003.020,00 €	45.000,00 €	1,12	2.588.963,00	64,68
Intercoop a r.l.	3,8	4.309.200,00 €	8.640,00 €	0,20	2.157.468,44	50,07
minerva	3,96	4.490.640,00 €	45.400,00 €	1,01	2.494.800,00	55,56
Sabato Viaggi servizi integrati s.r.l.	3,92	4.445.280,00 €	49.581,00 €	1,12	2.086.200,00	46,93
Tribuzio s.r.l.	3,9	4.422.600,00 €	73.483,20 €	1,66	2.120.888,40	47,96

assistenza scolastica

assistenza 2000	€ 19,55	€ 439.875,00	€ 5.062,50	1,15	€ 364.128,38	82,78
blue line	€ 21,54	€ 484.650,00	€ 6.000,00	1,24	€ 438.750,00	90,53
gcm	€ 19,80	€ 445.500,00	€ 5.000,00	1,12	€ 378.000,00	84,85
cristoforo	€ 21,37	€ 480.825,00	€ 12.000,00	2,50	€ 372.743,74	77,52
formup	€ 19,80	€ 445.500,00	€ 4.275,00	0,96	€ 354.150,00	79,49
la scintilla	€ 19,50	€ 438.750,00	€ 7.500,00	1,71	€ 438.750,00	100%
verdeaqua	€ 17,90	€ 402.750,00	€ 3.221,78	0,80	€ 357.975,00	88,88

trasporto disabili

croce angolana		134.713,15 €	11.519,07 €	8,55	€ 56.160,00	41,69
protezione civile		126.000,00 €	2.500,00 €	1,98	€ 46.000,00	36,51

EVIDENZIATO che l'offerta del corpo volontari protezione civile di Montesilvano risultava complessivamente seria ed affidabile in quanto:

- si indicavano i costi della manodopera, pari ad € 46.000,00;
- si indicavano i costi della sicurezza, pari ad € 2.500,00;
- si comunicava l'impiego di volontari e, conseguentemente, di avere costi relativi al personale sensibilmente inferiori di almeno il 30% rispetto ad un'ordinaria attività d'impresa;
- il margine residuo, rispetto all'offerta di € 126.000,00, per sostenere le altre spese, conseguentemente ammontava ad € 77.500,00;
- i mezzi non dovevano essere acquistati e quindi poi ammortizzati come spesa, essendo già in dotazione nel parco macchine a disposizione;
- l'esperienza decennale e l'apprezzamento degli altri enti deponevano per la sussistenza di una capacità di gestione economica ed efficiente (i costi

pattuiti venivano sempre rispettati senza rinunciare ad un'elevata qualità dei servizi).

VISTO l'articolo 32, commi 5, 6 e 7 del codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), dove si rinviene la disciplina dell'aggiudicazione definitiva;

ACCERTATO che per l'aggiudicazione definitiva è sufficiente anche la presa d'atto dei verbali di gara, imponendosi una motivazione analitica solo nelle ipotesi in cui vengano ravvisate ragioni che impediscono l'approdo di tutta la dinamica procedimentale verso la sua fisiologica evoluzione (TAR Campania, Napoli, Sezione I, 29 gennaio 2009, n. 514);

ACCERTATO che l'aggiudicazione definitiva non costituisce un atto meramente confermativo o esecutivo, bensì un provvedimento che, anche quando recepisca integralmente i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova valutazione degli interessi pubblici sottostanti, con conseguente necessità di impugnativa autonoma (TAR Puglia, Lecce, sezione III, 28 febbraio 2012, n. 369);

RILEVATO che il soggetto che si assume pregiudicato dall'aggiudicazione definitiva ha l'onere di impugnare tempestivamente, senza che le successive vicende riguardanti l'aggiudicatario (es. verifica del possesso dei requisiti) possano determinare la sopravvenienza di un titolo a ricorrere, con la riapertura dei termini (TAR Lazio, Roma, sezione I, 21 giugno 2011, n. 5510);

PRESO ATTO che il rapporto contrattuale non sorge con l'aggiudicazione definitiva, atto di natura provvedimento non equivalente ad accettazione dell'offerta, bensì, per la pubblica amministrazione, solo con la stipula del contratto, atto bilaterale vincolante anche per l'ente pubblico (Consiglio di Stato, sezione V, 21 aprile 2010, n. 2254), in quanto unico contenente le dichiarazioni/volontà negoziali dell'ente, tanto che l'annullamento dell'aggiudicazione non determina automaticamente la nullità del contratto per mancanza del consenso: il contratto stipulato resta valido salvo l'eventuale annullamento specifico dello stesso (TAR Lombardia, Milano, sezione I, 21 febbraio 2007, n. 335);

ACCERTATO che dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca è sempre possibile, salvo un particolare e più aggravato onere motivazionale, in considerazione del legittimo affidamento dell'aggiudicatario (TAR Lazio, Roma, sezione II-ter, 14 settembre 2016, n. 9729 – Consiglio di Stato, sezione III, 29 novembre 2016, n. 5026);

VERIFICATO che sino al momento dell'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante può sempre riesaminare il procedimento di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verificatesi (Consiglio di Stato, sezione V, 21 dicembre 2017, n. 6002);

RICORDATO che la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione dell'attribuzione, in capo alla commissione di un potere di discrezionalità tecnica, sindacabile nel merito solo in caso di manifesta erroneità, illogicità e sviamento o errori di fatto (TAR Lazio, Roma, sezione II, quater, 2/2/2011, n. 987 – TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 25.02.2011, n. 1210 – Consiglio di Stato, sentenza 8 marzo 2011, n. 1464) e senza la possibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della commissione di gara. (Consiglio di Stato, sezione III, 19 gennaio 2012, n. 249; Consiglio di Stato, sezione V, 23 gennaio 2012, n. 262 - TAR Campania, Napoli, Sezione prima, sentenza 10 febbraio 2022, n. 901).

SOTTOLINEATO che, in caso di gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito, ove non inficiata da macroscopici errori di fatto o manifesta irragionevolezza (TAR Puglia, Lecce, sezione II, 4 aprile 2018, n. 549), ciò anche in relazione alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante e all'efficienza delle soluzioni migliorative proposte (TAR Toscana, sezione II, 5 giugno 2018, n. 797 – Consiglio di Stato, sezione V, 14 maggio 2018, n. 2853);

VISTO il parere di precontenzioso ANAC PREC-DIR 37/19/S – fascicolo 3191/2019 del 23 settembre 2019 numero 0074040, SG-UPEAG ufficio precontenzioso e pareri (relativamente ad una gara proprio su servizi di pulizia dei locali in uso alle Commissioni Tributarie della Sicilia), in base al quale:

- ben può la commissione assegnare il medesimo punteggio per gli elementi di carattere discrezionale (nella fattispecie relativamente alle migliori), considerato che la valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, ovvero fondata su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in applicazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica (Consiglio di Stato, Sezione III, 3 marzo 2018, n. 2013 – TAR Puglia, Sezione I, 19 ottobre 2017, n. 1065 – TAR Veneto, Sezione I, 7 giugno 2018, n. 613 – delibera ANAC n. 491 del 29 maggio 2019 e n. 193 del 1° marzo 2018);

RITENUTE non sussistenti le manifeste erroneità, illogicità, irragionevolezza, in grado di consentire un sindacato di merito contro la discrezionalità tecnica della commissione;

RITENUTO quindi che si è regolarmente svolta la gara e, dalla verifica della proposta di aggiudicazione, non si ravvisano vizi di legittimità tali da non consentirne l'approvazione e la consequenziale aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 32, commi 5, 6 e 7 del codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

VERIFICATA la legittimità della procedura espletata e ritenuta la propria competenza sulla base dell'articolo 107, comma 3, lettera b) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, in base al quale sono attribuiti ai dirigenti le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, a conferma di quanto precedentemente stabilito dal decreto legislativo 15.05. 1997, n. 127, all'articolo 6, comma 2 (nello stesso senso, Consiglio di Stato, sezione V, 26 gennaio 1999, n. 64/ Consiglio di Stato, Sezione V, 6 maggio 2002, n. 2408/Consiglio di Stato, sezione V, 26 settembre 2002, n. 4938);

DETERMINA

1. Approvare i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice della gara per l'affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI, per le motivazioni riportate in premessa, nonché per quelle contenute negli stessi verbali ai quali espressamente si rinvia e, per l'effetto, aggiudicare definitivamente la gara di che trattasi al CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO con sede legale in Corso Umberto I, n. 81 - 65015 Montesilvano (PE), C. F. 91096190680, telefono 085 4451389, cellulare. 3270152509, Posta Elettronica Certificata: protezionecivilemontesilvano@pcert.postecert.it, al prezzo di € 126.000,00 per tre anni (ribasso del 15,54% sul prezzo posto a base d'asta pari ad € 149.184,00), a partire dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026;
2. Trasmettere la presente determinazione a tutti i concorrenti partecipanti alla gara, per legale conoscenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 504 del 27/03/2023

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 639 del 27/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 27/03/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 639 del 27/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA il 27/03/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 681

Il 27/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 504 del 27/03/2023 con oggetto: **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 27/03/2023.